

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA INDENNITÀ DI RICHIAMO

Al personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia spetta un'indennità di richiamo, per far fronte alle spese relative alla partenza dalla sede e alle esigenze derivanti dal rientro in Italia, così come disposto dall'art.176 del D.P.R. n.18/1967, e dall'art. 29 co.7 del D.lgs. n. 64/2017.

Per l'indennità di richiamo **non è necessario compilare e trasmettere alcun modulo, tranne nel caso** di rientro in Italia di dipendenti del Ministero degli Affari Esteri o del Ministero dell'Istruzione che **coabitano** con un altro/i dipendente/i del Ministero degli Affari Esteri o del Ministero dell'Istruzione. Solo in questo caso è obbligatorio compilare e inviare l'apposita dichiarazione, **prima della cessazione**.

Si precisa che “l'indennità di rientro **spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente** nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia”, come disposto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 176 del D.P.R. n. 18/1967.

La richiesta di indennità di richiamo deve essere inviata, a cura della sede estera, unitamente ai seguenti documenti:

- telespresso di trasmissione
- dichiarazione di conformità agli originali consegnati all'Ufficio (firmata digitalmente), con indicazione del numero di pagine di cui il documento è composto
- Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, art. 13).